MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA

Art. 4

Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3

Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

Versione in vigore dal 5 gennaio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata
Estremi	Legge 19 dicembre 2002, n. 277
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-26-luglio-1975-n-354-in-materia-di-liberazione/art-4-applicabilita-del-beneficio-previsto-dall-articolo-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it